SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. **266.**

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2006.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Approvazione del «Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino Cellina-Meduna», adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, con deliberazione n. 1/2003 del 25 febbraio 2003.
Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Hvascevscaia Liudmila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 9

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Wolmeister Talita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 10

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 settembre 2006.

Trasferimento di debito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività di commercio di Siracusa, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF), in liquidazione.
Pag. 11

DECRETO 25 settembre 2006.

Trasferimento di crediti dalla gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda tranvie e autobus del comune di Roma, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF), in liquidazione . . . . . Pag. 12

DECRETO 25 settembre 2006.

Trasferimento di debito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Palermo, in liquidazione, alla Federazione nazionale casse mutue commercianti, in liquidazione . . . . Pag. 13

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro . . . Pag. 13

Ministero della salute

DECRETO 28 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Eugenieva Ivanova Lubomirova Milena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista . . Pag. 14

DECRETO 28 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Zumbach Zoe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista . . . . Pag. 15

DECRETO 28 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista. . . . . Pag. 15

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 2 ottobre 2006.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. . . . . Pag. 16

DECRETO 2 ottobre 2006.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Massa Carrara . . . . Pag. 18

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 28º Congresso internazionale di medicina del lavoro, con sovrapprezzo a favore della lotta ai tumori del seno, nel valore di € 0,60 + € 0,30 sovrapprezzo (prezzo di vendita € 0,90) . . . . Pag. 22

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Mostra filatelica «Le due Repubbliche» emissione congiunta con le Poste della Repubblica di San Marino, nel valore di € 0,62 . . . . Pag. 23

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 70º anniversario della Scuola di sci del Cervino, nel valore di € 0,45 . . . . Pag. 24

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'inaugurazione del Traforo del Sempione, nel valore di € 0,62 . . . . . Pag. 26

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 25º anniversario dell'Associazione nazionale italiana cantanti, nel valore di € 0,45 Pag. 27

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dei IX Giochi Paralimpici Invernali «Torino 2006», nel valore di € 0,60 . . . . Pag. 28

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Giornata Internazionale della Montagna, nel valore di € 0,60 . . . . Pag. 29

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di nove francobolli celebrativi dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006», nei valori di € 0,23, € 0,45, € 0,65, € 0,70, € 0,85, € 0,90, € 1,00, € 1,30 e € 1,70 . . . . Pag. 30

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 50º anniversario del quotidiano «Il Giorno», nel valore € 0,45 . . . . Pag. 32

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del primo voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nel valore € 0,62 . . . . Pag. 33

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'immagine di Maria Santissima Incaldana, in Mondragone, nel valore di € 0,45 . . . . Pag. 34

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 settembre 2006.

Consegna definitiva alla regione Campania del tratto in variante dell'ampliamento della ex s.s. 165, Prog. n. 39/40/6055 - Strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» 3º tratto da Calabritto a Lioni . . . . Pag. 35

DECRETO 20 settembre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Vivere Meglio 72 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Genzano di Roma . . . . Pag. 38

DECRETO 20 settembre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa sociale a r.l. Nikodemo», in Nichelino. Pag. 38

DECRETO 20 settembre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «VE.LA. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Ivrea . . . . Pag. 39

DECRETO 29 settembre 2006.

Misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno . . . . Pag. 39

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 settembre 2006.

Modifica al decreto ministeriale del 7 agosto 2006, recante disposizioni per il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'esecuzione di controlli, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/1989 di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi . . . . Pag. 43

DECRETO 4 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria . . . . Pag. 44

DECRETO 4 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Ficodindia dell'Etna . . . . Pag. 44

DECRETO 4 ottobre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio Istituto Abruzzese per la Qualità - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 45

DECRETO 4 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto . . . . Pag. 46

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 28 settembre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Trompedeller Annuska, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115 . . . . Pag. 47

ORDINANZA 31 luglio 2006.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2006/2007. (Ordinanza n. 58) . . . . Pag. 48

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 26 settembre 2006.

Modifica del decreto 1° agosto 2005, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 49

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Macugen» (pegaptanib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C/N.104/2006). . . . . Pag. 52

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2006.

Modalità di esecuzione delle visure catastali. . . . . Pag. 53

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2006.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Provvedimento n. 2465) . . . . . . Pag. 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato relativo alla integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2006, concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture on. dott. Angelo Capodicasa, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . . . . Pag. 57

Ministero della giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica». . . . . Pag. 58

Ministero dello sviluppo economico: Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Prime Revisioni di Cilea Eustachio & C. S.a.s.» (ora «Pro.S.In (Promozione e Sviluppo Industriale) di Passatello Leonardo & C. S.a.s.»), in Bagheria . . . . Pag. 58

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tralisen». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina FG» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina IG Farmaceutici» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Ipso - Pharma» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Pharmeg». . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gliclazide Edmond Pharma» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Allen» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico Brunifarma» . . . . Pag. 61

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparven». Pag. 61

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tagamet». Pag. 61

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wellferon» . . . . Pag. 61

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano . . . . Pag. 61

Regione Valle d'Aosta: Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Les Travailleurs Scrl», in Fenis, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196

Ministero dei trasporti

DECRETO 29 settembre 2006.

Norme integrative al codice IMDG (emendamento 32-04) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica, destinati al trasporto di materie liquide. (Decreto n. 1014/2006).

06A09222

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2006.

Approvazione di n. 4 questionari per l'evoluzione di studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.

06A09240

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. **266.**

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005; ed in particolare l'articolo 5;

Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante approvazione, tra l'altro, del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2006;

Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 648/2004», che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 è il Ministero della salute.

Art. 3.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria è superiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, ma con una biodegradabilità aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.

Art. 4.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9,

paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Art. 5.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

Art. 6.

Norme finali

1. È sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004.

2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle regioni nel cui territorio è stata commessa la violazione.

3. Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

TURCO, *Ministro della salute*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. - Legge comunitaria 2005.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, S.O, così recita:

«Art. 5 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».

— Il regolamento (CE) n. 648/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 104 dell'8 aprile 2004.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Materia di organizzazione del Governo.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

— La direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio 1999.

— La direttiva 2001/60/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 226 del 22 agosto 2001.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1989, n. 162.

— La legge 26 aprile 1983, n. 136, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1983, n. 119.

Nota all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2.

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3.

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4.

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 5.

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

06G0286

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2006.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il dott. Luciano D'Ulizia, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori autonomi», settore cooperative, su designazione della Unione nazionale cooperative italiane (UNCI);

Vista la nota n. 1790-1.2 in data 23 maggio 2006, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la UNCI ha designato il prof. Paolo Calligioni, in sostituzione del dott. Luciano D'Ulizia, eletto deputato del Parlamento italiano;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 9 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il prof. Paolo Galligioni, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori autonomi», settore cooperative, in sostituzione del dott. Luciano D'Ulizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 130

06A09224

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Approvazione del «Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino Cellina-Meduna», adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, con deliberazione n. 1/2003 del 25 febbraio 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto, in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2005, con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate, pro-tempore, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, relativo alla costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Vista la delibera n. 4 del 1° agosto 2002 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, il «Progetto di Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza. Sottobacino Cellina-Meduna»;

Visto l'avviso di adozione di tale progetto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2002, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2002 e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 96 del 27 settembre 2002;

Visto, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il progetto di piano stralcio succitato con i relativi elaborati, è stato depositato presso le sedi delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e le province di Pordenone, Udine, Belluno, Treviso e Venezia, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino ed è stato disponibile per la visione e consultazione per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, osservazioni sul progetto di Piano come previsto dall'art. 18, comma 8, della legge 18 maggio 1989;

Vista la delibera n. 434 del 27 febbraio 2003 con la quale la Giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso il parere di cui all'art. 18, comma 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, formulando, in merito al progetto di piano, le seguenti osservazioni:

sia data massima priorità agli interventi di ripristino della capacità di deflusso del reticolo idrografico di pianura, con particolare riguardo al nodo Meduna-Noncello-Sentirone, nonché al consolidamento strutturale delle difese arginali mediante opportuni interventi di diaframmatura ovvero di ricalibratura, con particolare riguardo alle tratte che in occasione dell'evento del novembre 2002 hanno palesato le più evidenti criticità;

sia dato immediato avvio alle attività conoscitive e di progettazione, previste dal piano, finalizzate alla realizzazione della traversa di Colle;

tale opera assuma carattere prioritario;

sia data massima priorità all'adeguamento degli scarichi di Ravedis;

sia posticipato nel tempo l'adeguamento degli invasi esistenti di Ca' Zul e Ca' Selva, accordando comunque priorità alla realizzazione della galleria scolmatrice;

sia dato immediato avvio all'utilizzo autunnale dei serbatoi di Ca' Selva, Ca' Zul e Ponte Racli in funzione antipiena, prolungando rispetto a quanto previsto dal progetto di piano, questa funzione almeno fino al raggiungimento della piena operatività della galleria scolmatrice;

sia procastinata nel tempo l'attuazione, mediante azioni di tipo strutturale, delle previsioni del piano circa l'utilizzo dei «magredi» allo scopo di rendere tali aree disponibili alla divagazione ed alla laminazione delle piene del Cellina e del Meduna;

in funzione della complementarietà del piano per l'assetto idrogeologico (ex legge n. 365/2000) e il presente piano, siano opportunamente coordinate le relative normative di attuazione;

siano adottate opportune misure di salvaguardia relativamente all'utilizzo autunnale dei serbatoi ed alla tutela delle aree fluviali del Cellina e Meduna a monte di Pordenone;

Vista la delibera n. 1 del 25 febbraio 2003 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato il Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza. Sottobacino Cellina-Meduna, recependo le osservazioni e le prescrizioni avanzate della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino Cellina Meduna, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchi-

glione nella riunione del Comitato istituzionale del 25 febbraio 2003, costituito dagli elaborati ed allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

1) tavola 1: corografia generale del bacino;

2) tavola 2: carta degli ambiti di tutela ambientale;

3) tavola 3-a e 3-b: carta dell'evoluzione storica del territorio;

4) tavola 4: carta delle zone allagate durante l'evento del 3-4 novembre 1966;

5) tavola 5: carta della criticità idraulica;

6) tavola 6: carta dei possibili interventi strutturali proposti nel tempo da vari enti;

7) tavola 7: carta degli interventi strutturali;

8) tavola 8: interventi di adeguamento degli invasi dell'alto Meduna per l'uso antipiena: in scala 1:25.000;

9) tavola 9: localizzazione opera di ritenuta in località Colle (comune di Arba), in scala 1:25.000;

10) relazione costituita da:

premessa

quadro normativo di riferimento;

fase conoscitiva;

fase propositiva,

fase programmatica,

bibliografia.

Art. 2.

Gli elaborati ed allegati di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del suolo e presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Gli elaborati di tale Piano sono altresì disponibili sul sito web dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione al seguente indirizzo www.adbve.it

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

p. *Il presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 200

06A09284

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Hvascevscaia Liudmila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hvascevscaia Liudmila, nata a Rus Novosibirsk (Russia) il 30 maggio 1949, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento di ingegnere edile, di cui è in possesso, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di ingegnere edile specializzazione in approvvigionamento idrico e canalizzazione; conseguito presso l'«Istituto d'ingegneria e costruzioni della citta di Novosibirsk», in data 14 giugno 1974;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Hvascevscaia Liudmila, nata a Rus Novosibirsk (Russia) il 30 maggio 1949, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare a approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autentica del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presente dell'ordine provinciale.

06A09195

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Wolmeister Talita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Wolmeister Talita, nata a Porto Alegre (Brasile), il 23 agosto 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento di «Advogado», di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais», conseguito presso la «Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul» in data 20 dicembre 2003;

Considerato che è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul» dal 16 aprile 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, in atti allegato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Wolmeister Talita, nata a Porto Alegre (Brasile), il 23 agosto 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;
2) diritto civile;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A09196

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2006.

Trasferimento di debito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività di commercio di Siracusa, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata dalla Corte dei conti in data 4 ottobre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti soppressi ed in liquidazione presso l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 27 novembre 1960 n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i commercianti;

Vista la legge del 29 giugno 1977, n. 349, con la quale, la Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Siracusa è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti debiti in contestazione per un importo stimato in via approssimativa in € 12.000,00 nei confronti dell'I.N.P.S. per l'indennità di anzianità maturata da due ex dipendenti della Cassa mutua transitati all'I.N.P.S.;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Siracusa, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito, per complessivi euro 12.000,00, dalla Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Siracusa all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse di euro 12.000,00 è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Siracusa in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A09135

DECRETO 25 settembre 2006.

Trasferimento di crediti dalla gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda tranvie e autobus del comune di Roma, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata dalla Corte dei conti in data 4 ottobre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti soppressi ed in liquidazione presso l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 1409 con il quale è stata istituita la Cassa di soccorso dell'Azienda tranvie e autobus del comune di Roma;

Vista la legge del 29 giugno 1977, n. 349, con la quale, la Cassa di soccorso dell'Azienda tranvie e autobus del comune di Roma è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da n. 6 crediti da recuperare nei confronti di ex dipendenti della Cassa di soccorso, per un importo complessivo di € 7.083,94, conseguenti alla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 1937/2002 che in sede di appello ha riformato la sentenza del pretore di Roma n. 00019/97 provvisoriamente esecutiva;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa di soccorso dell'Azienda tranvie e autobus del comune di Roma, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti crediti, per complessivi euro 7.083,94, dalla Cassa di soccorso dell'Azienda tranvie e autobus del comune di Roma all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti di cui alle premesse per complessivi euro 7.083,94 sono trasferiti, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa di soccorso dell'Azienda tranvie e autobus del comune di Roma in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A09136

DECRETO 25 settembre 2006.

Trasferimento di debito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Palermo, in liquidazione, alla Federazione nazionale casse mutue commercianti, in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata dalla Corte dei conti in data 4 ottobre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti soppressi ed in liquidazione presso l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i commercianti;

Vista la legge del 29 giugno 1977, n. 349, con la quale, la Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Palermo è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti debiti in contestazione per un importo stimato in via approssimativa in € 12.000,00 nei confronti dell'I.N.P.S. per l'indennità di anzianità maturata da n. 4 ex dipendenti della Cassa mutua transitati all'I.N.P.S.;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Palermo, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito per complessivi euro 12.000,00, dalla Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Palermo alla Federazione nazionale casse mutue dei commercianti in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse di euro 12.000,00 nei confronti dell'INPS, è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Palermo in liquidazione alla Federazione nazionale casse mutue commercianti in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A09137

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 361 del 4 settembre 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Catanzaro, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in corso Mazzini, 64 - Catanzaro, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 375 del 18 settembre 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 14 e 15 settembre 2006 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Catanzaro è accertato per i giorni 14 e 15 settembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2006

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

06A09226

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Eugenieva Ivanova Lubomirova Milena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Eugenieva Ivanova Lubomirova Milena, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma za Vishe Obrazovanie» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze di servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il D.D. in data 4 agosto 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 settembre 2006 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Eugenieva Ivanova Lubomirova Milena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Diploma za Vishe Obrazovanie», conseguito nell'anno 1995 presso la «Università Yugozapaden Neofit Rilski» di Blagoevgrad (Bulgaria) dalla sig.ra Eugenieva Ivanova Lubomirova Milena, nata a Vidin (Bulgaria) il giorno 24 settembre 1972 è rconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

2. La sig.ra Eugenieva Ivanova Lubomirova Milena è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di logopedista.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09219

DECRETO 28 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Zumbach Zoe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zumbach Zoe, cittadina svizzera, chiede il riconoscimento del titolo di «Heilpadagogisches diplom in logopadie», conseguito in Svizzera nell'anno 2003, presso la «Universitat Freiburg/Schweiz Heilpadagogisches Institut» - Istituto di pedagogia curativa dell'Università di Friborgo - Friborgo (Svizzera), al fine dell'esercizio professionale in Italia di logopedista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 3 febbraio 2006;

Visto il D.D. in data 4 agosto 2006, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 settembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Zumbach Zoe è risultata idonea;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo «Heilpadagogisches diplom in Logopadie», conseguito in Svizzera nell'anno 1990, presso la «Universitat Freiburg/Schweiz Heilpadagogisches Institut» - Istituto di Pedagogia curativa dell'Università di Friborgo - Friborgo (Svizzera), con autorizzazione ad esercitare nel cantone di Berna (Svizzera) l'attività professionale di «Heilpadagogisches diplom in Logopadie» a partire dal giorno 16 luglio 1996, dalla sig.ra Zumbach Zoe, nata a Wileroltigen (Be) (Svizzera) il giorno 22 luglio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di logopedista (decreto ministeriale n. 742/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09220

DECRETO 28 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ferreira Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bacharel em fonoaudiologia», conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze di servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n 319;

Visto il D.D. in data 4 agosto 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 settembre 2006 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Ferreira Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Bacharel em fonoaudiologia», conseguito il 28 dicembre 1982, presso la «Pontificia Universidade Catolica Campinas» di Campinas (Brasile) dalla

sig.ra Ferreira Maria, nata a San Paolo (Brasile) il giorno 28 aprile 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista;

2. La sig.ra Ferreira Maria, è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di logopedista.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09221

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 ottobre 2006.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 21 dell'11 luglio 2005 con il quale il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola designa l'avv. Tatiana Giovanetti e l'avv. Roberta Ravasio rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visto il ricorso al TAR per il Piemonte avverso il decreto del presidente della provincia del Verbano Cusio-Ossola di designazione delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Verbania presentato dall'avv. Ferraris, consigliera di parità uscente;

Visto il decreto n. 27 del 28 settembre 2005 di «Annullamento in autotutela del decreto presidenziale n. 21 dell'11 luglio 2005» del presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

Visto il decreto n. 28 del 28 settembre 2005 con il quale il presidente della provincia del Verbano-Cusio Ossola sancisce la designazione dell'avv. Tatiana Giovanetti e dell'avv. Roberta Ravasio rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visto il secondo ricorso al TAR per il Piemonte avverso il decreto del Presidente della provincia di Verbano-Cusio-Ossola di designazione delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Verbania presentato dall'avv. Ferraris, consigliera di parità uscente;

Preso atto delle contro deduzioni fornite con nota prot. n. 12896 dell'8 marzo 2006 dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola in risposta a quanto richiesto dal competente ufficio del Ministero del lavoro in merito al ricorso dell'avv. Ferraris;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Tatiana Giovanetti e dell'avv. Roberta Ravasio, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risultano acquisiti i pareri della commissione provinciale tripartita nelle sedute dell'11 maggio 2005 e 7 luglio 2005;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

Decreta:

L'avv. Tatiana Giovanetti e l'avv. Roberta Ravasio, sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

CURRICULUM VITAE di Tatiana Giovanetti

FORMAZIONE E STUDI

Maturità classica presso il liceo classico «Carlo Alberto» di Novara (votazione 49/60).

Laurea in giurisprudenza presso l'Umversità degli studi di Milano, con la tesi «Istituti tutelari in Digesto 26,1» (relatore Chiar.mo prof. Franco Gnoli) (ottobre 2000 - votazione 103/110);

Iscrizione al registro dei praticanti legali dell'ordine di Verbania (novembre 2000).

Superamento esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di appello di Torino con la votazione complessiva di 335 (scritto 90 e orale 245) (anno 2003/2004).

Iscritto all'albo ordinario degli avvocati di Verbania (gennaio 2005).

Avvocato civilista - penalista.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

12/1991 - 04/1997 - attività amministrativa e organizzativa presso la società ROSY s.n.c. (turistico commerciale).

10/00 - ad oggi - 1. praticante legale presso lo studio legale Borgnis di Domodossola;

2. patrocinatore legale nel distretto di Corte di appello di Torino, provincia del Verbano - Cusio Ossola;

3. cultrice della materia, assistente e tutor presso la cattedra di diritto romano e istituzioni di diritto romano dell'Università degli studi di Milano - ordinario Chiar.mo prof. Franco Gnoli;

4. staff organizzazione e amministrazione vendite RACE S.p.a. presso L'autodromo di Monza (anno 2000 e 2001);

5. patrocinatore legale presso lo studio Musella - Deslex - Maggi;

6. avvocato con proprio studio in Domodossola.

ESPERIENZA IN MATERIA DI LAVORO FEMMINILE, NORMATIVA PARI OPPORTUNITÀ MERCATO DEL LAVORO

Esperienza maturata e approfondita nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale svolgentesi già a partire dall'anno 2000 anche in materia di diritto di lavoro attraverso la trattazione di cause in materia di lavoro sia in via stragiudiziale-conciliativa, sia in fase giudiziale.

Collaborazione con l'Associazione ossigeno Onlus con sede in Roma via S. Costanza n. 7 sin dal momento della sua costituzione (anno 2003) attraverso il reperimento e lo studio della normativa nazionale e comunitaria in merito alla lotta alle discriminazioni di genere. Collaborazione altresì alla predisposizione di documenti di lavoro per l'individuazione di strategie ed iniziative che l'Associazione ossigeno Onlus attua ed attuerà per il raggiungimento dei suoi scopi statutari e all'organizzazione di iniziative ed eventi relative alle tematiche femminili.

Tirocinio volontario al seguito della On.le Katia Bellillo nel periodo in cui ella ha ricoperto l'incarico di Ministro pari opportunità (25 aprile 2000 - 11 giugno 2001).

CARICHE PUBBLICHE O INCARICHI IN ENTI O SOCIETÀ

Consigliera di amministrazione presso l'Azienda speciale pluriservizi farmacia comunale di Domodossola.

Avvocato: GIOVANETTI

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE/A DI PARITÀ PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Alla provincia del Verbano Cusio Ossola s.s. del Sempione, 4 - 28831 BAVENO (VB)

Ravasio Roberta

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000, presenta la propria candidatura per la nomina di consigliera/consigliere di parità presso la provincia del Verbano Cusio Ossola.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità.

Titoli di studio conseguiti e requisiti specifici:

laurea in giurisprudenza in data 3 aprile 1989;

diploma di maturità scientifica;

Esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché mercato del lavoro, comprovata da idonea documentazione: è stata consulenta legale della commissione pari opportunità presso la provincia del Verbano Cusio Ossola, a tal fine prestando consulenza gratuita a donne bisognose, anche con problematiche di lavoro;

Attività lavorativa ed esperienza svolte: esercita la professione forense dal gennaio 1993, ha esperienza nel diritto di famiglia e del lavoro, collabora con la Confederazione italiana agricoltori e con l'Associazione coltivatori diretti.

Ha svolto e svolge l'attività professionale anche in materia amministrativa, ed in particolare anche nel settore del pubblico impiego.

Ha svolto, dal gennaio 1995 al dicembre 1997, attività come vicepretore onorario addetto alla ex pretura di Omegna, con ruolo civile e penale: precisamente che nel ruolo civile erano comprese anche cause in materia di lavoro e previdenza, che appartenevano alla competenza funzionale del pretore.

Ha partecipato a giornate di studio relative al mercato del lavoro (29 maggio 2004).

Di non trovarsi, o impegnarsi a rimuoverle, in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità prevista da norme legislative o regolamentari, dall'ordinamento dell'ente e dalle disposizioni di cui alla delibera consiliare n. 66 del 2 settembre 1999.

Di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso; di non essere in una delle condizioni previste dall'art. 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Di dichiarare la preventiva accettazione della nomina.

Di essere a conoscenza che tali informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate per fini istituzionali, secondo le disposizioni della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni e potranno essere pubblicate.

La presente istanza deve considerarsi ad ogni effetto autocertificazione ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con riserva di produrre la documentazione relativa.

La dichiarante: RAVASIO

06A09227

DECRETO 2 ottobre 2006.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale della provincia di Massa Carrara n. GP/427/2005 del 3 novembre 2005 con la quale si designa la sig.ra Annalia Mattei e la sig.ra Francesca Frediani rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Annalia Mattei e la sig.ra Francesca Frediani allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione tripartita provinciale;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Massa Carrara;

Decreta:

La sig.ra Annalia Mattei e la sig.ra Francesca Frediani sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per i diritti
e le pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**Annalia Mattei**
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	Dal 1985 al novembre 1986
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Annalia Mattei
• Tipo di azienda o settore	Settore Informatica; ditta individuale per la vendita di programmi e computers
• Tipo di impiego	Libero professionista; programmatore
• Principali mansioni e responsabilità	Contatti con le aziende; analisi dei progetti e trovare la giusta soluzione per il programma o il computer adatto.

• Date (da – a)	Dal 11 novembre 1986
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Banca Nazionale del Lavoro Spa
• Tipo di azienda o settore	Creditizio
• Tipo di impiego	Impiegato (grado "capoufficio")
• Principali mansioni e responsabilità	Gestore Clientela Imprese; contatti con aziende; affiancare come consulente le iniziative per seguirle nella loro crescita nel mondo finanziario e commerciale

ALTRE ESPERIENZE Segretaria Provinciale Fisac CGIL (cfr. documentazione integrativa allegata)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Maturità classica conseguita nel 1979 con 55/60

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	
• Qualifica conseguita	
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Attualmente iscritta al terzo anno della laurea in " Formatore Multimediale" della Facoltà di "Scienza della Formazione" di Firenze.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Nel corso di laurea sono comprese "sociologia dell'organizzazione" e "sociologia del lavoro" (esami già sostenuti: entrambi 30/30).
• Qualifica conseguita	
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
ESPERIENZE NELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ (cfr. allegato)	Quadro dirigente sindacale componente del Coordinamento Donne CGIL della Regione Toscana Quadro dirigente sindacale componente del Coordinamento Nazionale Donne CGIL. Esperienza presso lo sportello "Mobbing" della Camera del Lavoro di Massa Carrara Conoscenza della legislazione in materia di Parità e Pari Opportunità

CAPACITÀ E COMPETENZE

MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUA	
	Inglese
• Capacità di lettura	Medio
• Capacità di scrittura	Medio
• Capacità di espressione orale	Medio
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Uso delle moderne tecnologie per l'istruzione a distanza. Laurea in fase di conseguimento presso l'Università di Firenze
ALLEGATI	Documentazione CGIL

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

DATI PERSONALI

FRANCESCA FREDIANI

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1991 ad oggi: Amministratrice Delegata della Società CONTAINER S.r.l. CAMPEGGIO LUNA, società composta al 70% al femminile, i cui organi amministrativi lo sono al 100%.

Dal 1989 al 1991: Grafica pubblicitaria free lance a Milano

Dal 1985 al 1989 - Edizioni Condè Nast: grafica pubblicitaria e successivamente redattrice moda per tutte le testate del gruppo (Vogie Italia, Casa Vogue, Uomo Vogue etc)

INCARICHI SVOLTI PER LE POLITICHE PARI OPPORTUNITA' E IN MATERIA DI LAVORO FEMMINILE

Dal 2004 ad oggi :Componente della Commissione Provinciale Pari Opportunità di Massa-Carrara

In qualità di componente della Commissione, così come disciplinato dal Regolamento di funzionamento, ha contribuito alla promozione di azioni positive per il conseguimento delle Pari Opportunità nell'ambito delle competenze dell'Amministrazione Provinciale.

Dal 2001 ad oggi: Componente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara

In qualità di componente del Comitato, così come previsto dalle normativa nazionale che disciplina i Comitati per l'Imprenditoria Femminile, ha contribuito alla realizzazione delle iniziative promosse dal Comitato stesso per la realizzazione delle proprie finalità, in particolare lo sviluppo della imprenditoria locale femminile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1984 Diplomata in "Visual Design"
1982 -1984 Scuola Politecnica di Design - Milano
1981 Diploma Istituto Magistrale M. Montessori – Carrara (MS)

LINGUE

Settembre 1984 - Gennaio 1985: Corso di lingua inglese presso la New York University, New York
Settembre 1981 - Gennaio 1982: Corso di inglese International House, Londra

06A09228

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 28º Congresso internazionale di medicina del lavoro, con sovrapprezzo a favore della lotta ai tumori del seno, nel valore di € 0,60 + € 0,30 sovrapprezzo (prezzo di vendita € 0,90).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006 che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo del 28º Congresso internazionale di medicina del lavoro, che sarà distribuito e commercializzato fino al 31 dicembre 2008 conservando dopo tale data la validità postale illimitata per la parte tariffaria di € 0,60, con sovrapprezzo a favore della «Lotta ai tumori del seno», di cui all'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo del 28º Congresso internazionale di medicina del lavoro, con sovrapprezzo a favore della lotta ai tumori del seno, nel valore di € 0,60 + € 0,30 sovrapprezzo (prezzo di vendita € 0,90).

Il francobollo è stampato dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quattro più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 45,00».

La vignetta raffigura, sullo sfondo, il palazzo sede della Clinica del lavoro «Luigi Devoto», in Milano; in primo piano a sinistra sono riprodotti, in alto, il logo del «28º CONGRESSO INTERNAZIONALE DI MEDICINA DEL LAVORO» e, in basso, il logo di Fiera Milano congressi center; a destra è riportato il fiocco rosa, simbolo universale della lotta ai tumori del seno.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60 + € 0,30» con la dicitura «PRO LOTTA AI TUMORI DEL SENO».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte "posta*prioritaria*" e "*Priority Mail*" su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presente la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1 × 30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo; tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione
del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
CARPENTIERI

06A09273

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Mostra filatelica «Le due Repubbliche» emissione congiunta con le Poste della Repubblica di San Marino, nel valore di € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del

30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *H* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 — formato normalizzato fino a 20 grammi — in € 0,62;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo della Mostra filatelica «LE DUE REPUBBLICHE» emissione congiunta con le Poste della Repubblica di San Marino, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., nel rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta e formato stampa: mm 40×30; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta raffigura i profili della facciata di Palazzo Montecitorio, in Roma e del Palazzo Pubblico, in San Marino e, in due riquadri dentellati, sono evidenziati particolari dei rispettivi Palazzi. Completano il francobollo la leggenda «MOSTRA FILATELICA - LE DUE REPUBBLICHE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Il francobollo è raccolto anche in un foglietto unitamente al francobollo emesso dalle Poste della Repubblica di San Marino.

Caratteristiche del foglietto: valore € 0,62 per ciascun francobollo (foglietto € 1,24); tiratura: cinquecentocinquantamila foglietti composti ciascuno dal francobollo di Poste italiane e dal francobollo delle Poste della Repubblica di San Marino; caratteristiche: in un riquadro perforato, posto in basso al centro del foglietto, sono impressi i due francobolli uniti tra di loro lungo il lato di mm 30, che raffigurano la medesima vignetta con la rispettiva scritta «ITALIA» e «SAN MARINO». Sul retro di ciascuno è riportata la relativa modificazione «Valido postalmente solo in Italia» e «Valido postalmente solo a San Marino». Fuori dal riquadro, in alto, sono raffigurate due immagini femminili vestite con i colori rappresentativi della bandiera italiana e sammarinese e ognuna ha in mano il proprio Stato ed il proprio Palazzo parlamentare e, in basso, sono riprodotti a sinistra il logo di Poste italiane e a destra il logo dell'azienda autonoma di Stato filatelica e numismatica della Repubblica di San Marino. Completano il foglietto le scritte, rispettivamente a sinistra e a destra, «Italia - San Marino emissione congiunta» e «San Marino - Italia emissione congiunta». Stampa: officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato del foglietto: cm 12×9.

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta*prioritaria*» e «*Priority Mail*» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presente la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione
del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
CARPENTIERI

06A09275

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 70º anniversario della Scuola di sci del Cervino, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo del 70º anniversario della Scuola di sci del Cervino, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta rappresenta un maestro della Scuola di sci del Cervino con alcuni allievi durante una lezione e, sullo sfondo, sono raffigurati la funivia e il Monte Cervino; in alto a destra è riprodotto lo stemma della Scuola.

Completano il francobollo la leggenda «70º ANNIVERSARIO SCUOLA DI SCI DEL CERVINO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione
del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
CARPENTIERI

06A09274

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'inaugurazione del Traforo del Sempione, nel valore di € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *H* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 — formato normalizzato fino a 20 grammi — in € 0,62;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo del centenario dell'inaugurazione del Traforo del Sempione, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., nel rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta mm 30×40, formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta raffigura in grafica stilizzata, alcuni centri concentrici, un binario e, rispettivamente a sinistra e a destra, la bandiera italiana e svizzera, a rappresentare il Traforo ferroviario del Sempione, che collega Domodossola a Briga. Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO TRAFORO DEL SEMPIONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche del foglietto: l'etichetta stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta*prioritaria*» e «*Priority Mail*» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presente la fustellatura al vivo (senza mar-

gini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo; tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A09276

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 25° anniversario dell'Associazione nazionale italiana cantanti, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 decreto-legge 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo del 25º anniversario dell'Associazione nazionale italiana cantanti, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più argento; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta rappresenta, in grafica stilizzata, undici giocatori di una squadra di calcio i cui volti formano idealmente le note di un pentagramma; in basso a sinistra è riprodotto il logo dell'Associazione nazionale italiana cantanti. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A09277

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dei IX Giochi Paralimpici Invernali «Torino 2006», nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria interna di primo porto in € 0,60;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo dei IX Giochi Paralimpici Invernali «Torino 2006», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce, su fondo bianco, il logo dei IX Giochi Paralimpici Invernali «Torino 2006» che si svolgono dal 10 al 19 marzo. Completano il francobollo la leggenda «IX GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta*prioritaria*» e «*Priority Mail*» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo; tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A09278

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Giornata Internazionale della Montagna, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria interna di primo porto in € 0,60;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo della Giornata Internazionale della Montagna, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta rappresenta, in grafica stilizzata, una veduta tridimensionale di montagna che emerge dal globo terrestre; in alto a sinistra è riprodotto il logo della «GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA», che si celebra ogni anno in tutto il mondo l'11 dicembre. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta*prioritaria*» e «*Priority Mail*» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presente la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo; tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A09279

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di nove francobolli celebrativi dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006», nei valori di € 0,23, € 0,45, € 0,65, € 0,70, € 0,85, € 0,90, € 1,00, € 1,30 e € 1,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15. marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2006, nove francobolli celebrativi dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006», nei valori € 0,23, € 0,45, € 0,65, € 0,70, € 0,85, € 0,90, € 1,00, € 1,30 e € 1,70.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×24; formato stampa: mm 36×20; dentellatura: 13×13¼; colore: uno; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per il francobollo di € 0,45 e due milioni di esemplari per ciascuno dei restanti francobolli; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 11,50» per il francobollo di € 0,23, valore «€ 22,50» per il francobollo di € 0,45, valore «€ 32,50» per il francobollo di € 0,65, valore «€ 35,00» per il francobollo di € 0,70, valore «€ 42,50» per il francobollo di € 0,85, valore «€ 45,00» per il francobollo di € 0,90, valore «€ 50,00» per il francobollo di € 1,00, valore «€ 65,00» per il francobollo di € 1,30 e valore «€ 85,00» per il francobollo di € 1,70.

Le vignette raffigurano, su fondi che mostrano motivi geometrici diversi, pittogrammi di alcune discipline sportive e di elementi rappresentativi dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006»: per il valore di € 0,23, Biathlon; per il valore di € 0,45, Pattinaggio di figura; per il valore di € 0,65, Hockey su ghiaccio; per il valore di € 0,70, Curling; per il valore di € 0,85, Bob; per il valore di € 0,90, Sci alpino; per il valore di € 1,00 particolare della fiamma olimpica; per il valore di € 1,30, Slittino; per il valore di € 1,70, particolari di medaglie. Completano ciascun francobollo la riproduzione del logo dei XX Giochi Olimpici Invernali, la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «€ 0,23», «€ 0,45», «€ 0,65», «€ 070», «€ 0,85», «€ 0,90», «€ 1,00», «€ 1,30» e € 1,70».

I nove francobolli sono raccolti anche in un foglietto; valori: € 0,23, € 0,45, € 0,65, € 0,70, € 0,85, € 0,90, € 1,00, € 1,30 e € 1,70 (foglietto € 7,78); tiratura: cinquecentocinquantamila foglietti, composti ciascuno di nove francobolli. Caratteristiche del foglietto: i nove francobolli sono disposti in sequenza, dal valore facciale più basso al più alto, su tre file da tre in un riquadro perforato posto al centro del foglietto; i motivi geometrici dei singoli francobolli si compongono come un puzzle, realizzando un unico disegno astratto che caratterizza il fondo del foglietto; fuori dal riquadro, rispettivamente in alto e in basso, sono riportate le leggende «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI» e «10-26 FEBBRAIO 2006». Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; carta: fluorescente, non filigranata; colore: uno; formato del foglietto: cm 14×12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A09280

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 50º anniversario del quotidiano «Il Giorno», nel valore € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo del 50º anniversario del quotidiano «Il Giorno», nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: sei; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta riproduce entro una cornice lineare gialla, il manifesto del quotidiano «Il Giorno» realizzato dal disegnatore Raymond Savignac nel 1956. Completano il francobollo la leggenda «50º ANNIVERSARIO DEL QUOTIDIANO IL GIORNO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A09281

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del primo voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nel valore € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione ecomonica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *H* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 - formato normalizzato fino a 20 grammi - in € 0,62;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo del primo voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta rappresenta, in grafica stilizzata, un globo terrestre composto da tante schede che idealmente si inseriscono in un'urna elettorale, sulla quale sono riprodotti i colori della bandiera e lo stemma della Repubblica italiana. Completano il francobollo la leggenda «PRIMO VOTO DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta*prioritaria*» e «*Priority Mail*» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presente la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo; tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A09282

DECRETO 8 maggio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'immagine di Maria Santissima Incaldana, in Mondragone, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 28 febbraio 2006, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2006, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da emettere nel 2006, all'immagine di Maria Santissima Incaldana, in Mondragone;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'immagine di Maria Santissima Incaldana, in Mondragone, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

La vignetta riproduce un'antica icona di stile bizantino raffigurante Maria Santissima Incaldana posta nella Cappella, a Lei dedicata, all'interno della Basilica Minore di Maria SS. Incaldana, in Mondragone. Completano il francobollo le leggende «MARIA SANTISSIMA INCALDANA» e «SANTUARIO DI MONDRAGONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A09283

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 settembre 2006.

Consegna definitiva alla regione Campania del tratto in variante dell'ampliamento della ex s.s. 165, Prog. n. 39/40/6055 - Strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» 3º tratto da Calabritto a Lioni.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ARTICOLO 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1º, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli artt. 27 e 39 del D.L.V. del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 1º febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero com-

petente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1°, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive:

Vista la legge 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad Acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/81;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad Acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 attività produttive, foglio 265 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge 289/02, il Commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli Enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Visto la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli Enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro designato - Concedente - ed il Consorzio INFRAV - Concessianario - con il quale è stata affidata la progettazione e realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Nusco - Lioni - S. Angelo dei Lombardi;

Visto l'atto del 21 luglio 1983, aggiuntiva alla convenzione del 14 settembre 1982, con il quale è stata affidata la progettazione e la esecuzione del 3° tratto della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele da Calabritto a Lioni (Progetto n. 39/40/6055);

Visto il decreto del Ministro designato in data 7 maggio 1985 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo della medesima opera viaria (prog. n. 6055) per l'importo di L. 123.450.558.802 (Euro 63.756.892,79);

Visto l'atto dell'11 novembre 1986, aggiuntivo alla Convenzione del 14 settembre 1982 con il quale è stata affidata la progettazione e la esecuzione dello svincolo di Materdomini (Progetto n. 39/40/6061);

Visto l'atto di transazione del 19 settembre 1995 con il quale sono state risolte le controversie insorte tra il Consorzio Concessionario INFRAV e l'Amministrazione, nonché definiti i criteri di ripresa dei lavori;

Visto il decreto ministeriale n. 199/GST/MICA del 31 ottobre 1995 con il quale, i progetti 39/40/6055 e 39/40/6061, sono stati unificati ed è stata approvata la perizia di completamento stralcio;

Visto il decreto ministeriale 302/GST/MICA del 16 ottobre 1998 con il quale è stata approvata la perizia di completamento del terzo tratto;

Vista il decreto n. 108/B5/MAP del 12 ottobre 2001 con il quale è stata approvata la perizia di variante in relazione ai lavori approvati con il decreto ministeriale n. 199/95 e n. 302/98;

Visto il decreto 62/B5/MAP del 16 luglio 2002 con il quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di sistemazione idraulica a valle dello svincolo di Materdomini ed è stato definito l'importo complessivo finanziato dei lavori in Euro 125.713.376,27 (L. 243.415.039.075);

Visti gli ordini di servizio n. 90 del 31 gennaio 2005 e n. 91 del 17 febbraio 2005 con i quali sono state recepite le lavorazioni ulteriori, prescritte dall'Anas nel corso del sopralluogo del 9 settembre 2004, necessarie per la consegna allo stesso Ente anche del tratto Teora - Lioni dell'opera viaria di che trattasi;

Visto il certificato di collaudo tecnica finale, redatto in data 13 luglio 2005 dalla Commissione di collaudo, con il quale sono stati collaudati, per quanto attiene tutti gli aspetti tecnici, i lavori contrattuali ed extracontrattuali relativi alla strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» 3° tratto da Calabritto a Lioni e lo svincolo di Materdomini (Prog. n. 39/40/6055);

Visto il decreto ministeriale n. 15/B5/MAP del 17 marzo 2006 con il quale è stato approvato il certificato di collaudo amministrativo dei lavori contrattuali ed extracontrattuali relativi alla strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» 3° tratto da Calabritto a Lioni e Io svincolo di Materdomini (Prog. n. 39/40/6055);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che ha, in particolare ripartito tra le Regioni e le Province le funzioni trasferite in materia di viabilità ed ha disposto il trasferimento al demanio delle Regioni delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del c.c. e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, definendo, tra gli altri, i criteri di emanazione dei singoli decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96 che ha ribadito per le Regioni che non hanno legiferato in materia di ripartizione delle funzioni trasferite, tra le quali la Regione Campania che «sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, ha, viceversa ribadito che «sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 che ha disposto che il trasferimeno al demanio delle regioni ovvero, al demanio degli enti locali territorialmente competenti, delle strade sopra indicate, non comprese nella individuazione di cui al decreto legislativo n. 461/99, dovesse avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali od organizzative:

Visto ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 che la consegna di tali beni doveva essere effettuata a cura dei competenti uffici del territorio del Ministero delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposti verbali;

Visti i verbali dell'11 luglio 2000, 21 novembre 2000 e 1° agosto 2003 con i quali sono stati consegnati in via provvisoria all'Anas S.p.A. ed eserciti i tratti stradali, rispettivamente dallo svincolo di Calabritto alla progressiva 4.994,55, dalla progressiva 4.994,5 alla progressiva 9.068,34 ed il viadotto n. 14 in prossimità dello svincolo di Teora, della strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» «(III lotto);

Visto che l'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario secondo direttive nei confronti delle Amministrazioni Statali succedutesi, sarà volturata a proprio nome e a sua cura e spese, dalla Regione Campania;

Visto che ogni soggetto destinatario di opere in argomento è a conoscenza delle restanti opere e del loro destinatario;

Visto che la procedura espropriativa è stata sostanzialmente ultimata, e gli eventuali perfezionamenti di atti saranno comunque portati a termine a cura del M.S.E., tramite il proprio Concessionario che rimane impegnato alla conclusione di tutte le attività di esproprio conformente alla convenzione di concessione e i successivi atti aggiuntivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2004 con il quale veniva individuata la rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella regione Campania;

Vista la propria comunicazione n. 3656 del 17 febbraio 2006 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i

Visto il decreto Commissariale n. 107 del 21 settembre 2005, con il quale si delegava alle operazioni di consegna definitiva alla Regione Campania - settore demanio e patrimonio - del tratto in variante dell'ampliamento della ex S.S. 165 e restituzione del tratto appartenente al vecchia tracciato temporaneamente occupato per la esecuzione dei lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce» Fondo Valle Sele» Contursi - Lioni, III tratto da Calabritto a Lioni nell'ambito del progetto 39/40/6055, il PA. Biagio Coscia, funzionario della sezione di Avellino del M.S.E., in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge 289/02;

Visto il verbale di consegna definitivo del tratto in variante dell'ampliamento della ex S.S. 165 e restituzione del tratto appartenente al vecchio tracciato temporaneamente occupato per la esecuzione dei lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele Contursi — Lioni, III tratto da Calabritto a Lioni nell'ambito del progetto 39/40 6055 - sottoscritto in data 12 settembre 2006 PA. Biagio Coscia dal rappresentante del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02 e dal dott. Luigi Rauci coordinatore dell'area demanio e patrimonio della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva alla Regione Campania - settore demanio e patrimonio, del tratto in variante dell'ampliamento della ex S.S. 165 e di restituzione del tratto appartenente al vecchio tracciato temporaneamente occupato per la esecuzione dei lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» Contursi - Lioni, III tratto da Calabritto a Lioni nell'ambito del progetto 39/40/6055.

Art. 2.

La Regione Campania provvederà, a propria cura e spese, a volturare l'intestazione dei suoli direttamente al demanio della Regione Campania medesima - ramo strade, effettuata del Concessionario, secondo le direttive, nei confronti delle Amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/81.

Resta fermo l'impegno e l'onere da parte del Concessionario medesimo, del tempestivo perfezionamento delle modeste attività espropriative residue, restando a carico del M.S.E. il rimborso delle relative eventuali indennità di esproprio.

Art. 3.

La Regione Campania provvederà, aliresì, a proprie cure e spese a subentrare ovvero a volturare a proprio nome, tutte le oventuali concessioni e servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Il presente decreto viene notificato al M.S.E, al Concessionario ed alla Regione Campania mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la successiva pubblicazione.

Roma, 15 settembre 2006

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

06A09253

DECRETO 20 settembre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Vivere Meglio 72 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Genzano di Roma.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Tenuto conto che la società cooperativa Vivere Meglio 72 - Società cooperativa edilizia a r.l., costituita in data 27 aprile 1972, codice fiscale n. 02381370580, con sede in Genzano di Roma (Roma), è stata sciolta e posta in liquidazione in data 22 marzo 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Sergio Pancotti;

Preso atto che con lettera del 9 maggio 2006 indirizzata a questo Ministero, il sig. Sergio Pancotti dichiara di rinunciare all'incarico affidatogli con atto del 22 marzo 2000, precisando che non si può costituire l'assemblea dei soci;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Nicoletti, nato a Venezia il 27 marzo 1964, residente in Roma, via P. Buzzi n. 29 e con studio in Roma, via M. Rapisardi n. 42/C, è nominato liquidatore della società cooperativa «Vivere Meglio 72 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Genzano di Roma (Roma), in sostituzione del sig. Sergio Pancotti, dimissionario.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2006

Il dirigente: MIGNANO

06A09233

DECRETO 20 settembre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa sociale a r.l. Nikodemo», in Nichelino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Preso atto che la società cooperativa «Società cooperativa sociale a r.l. Nikodemo», costituita in data 27 settembre 2001, codice fiscale n. 08293740018, con sede in Nichelino (Torino) è stata sciolta e posta in liquidazione il 19 settembre 2003 e che è stato nominato liquidatore il sig. Paolo Gariglio;

Visto il verbale di accertamento del 30 dicembre 2005, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver ottemperato alle prescrizioni di cui al verbale di revisione del 10 ottobre 2005;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 4 aprile 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Testa, nato a Torino il 10 luglio 1963, con studio in Torino, via Principe Tommaso n. 36, è nominato liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa sociale a r.l. Nikodemo», con sede in Nichelino (Torino) in sostituzione del Sig. Paolo Gariglio.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2006

Il dirigente: MIGNANO

06A09234

DECRETO 20 settembre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «VE.LA. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Ivrea.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Preso atto che la società cooperativa «VE.LA. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata» costituita in data 1º dicembre 1999, codice fiscale n. 07891580016, con sede in Ivrea (Torino) è stata sciolta e posta in liquidazione il 26 febbraio 2004 e che è stato nominato liquidatore il sig. Alessandro Carlo Maria Bogetti;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 4 aprile 2006;

Visto il verbale di accertamento del 22 luglio 2005, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura liquidatoria;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Testa, nato a Torino il 10 luglio 1963, con studio in Torino, via Principe Tommaso n. 36, è nominato liquidatore della società cooperativa «VE.LA. Società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Ivrea (Torino), in sostituzione del sig. Alessandro Carlo Maria Bogetti.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2006

Il dirigente: MIGNANO

06A09235

DECRETO 29 settembre 2006.

Misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero), provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto l'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004) che stabilisce che tra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi sono:

garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia;

promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione;

assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nazionali, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale;

Visto l'art. 1, comma 8, lettera *b)*, punto 5 della legge n. 239/2004 che, con particolare riguardo al settore del gas naturale, stabilisce che lo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), esercita le funzioni in materia di adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 1, comma 46, della legge 239 del 23 agosto 2004, che stabilisce, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, i quali, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, che l'Autorità provvede a indi-

viduare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche;

Visto l'art. 1, comma 47, della legge n. 239/2004, che stabilisce che la fornitura di gas naturale di cui al comma 46 è effettuata, a condizioni di mercato, dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che la stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) da emanare, sentita l'Autorità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 febbraio 2004, che stabilisce in via transitoria, anche al fine di non concedere ulteriori proroghe dell'autorizzazione in via eccezionale alle società di distribuzione, che non avevano ancora provveduto alla separazione delle attività di vendita da quelle di distribuzione, a svolgere transitoriamente attività di vendita, le modalità in base alle quali è svolta una procedura a evidenza pubblica per l'individuazione, per ogni singola area di prelievo connessa alla Rete nazionale dei gasdotti, di un soggetto fornitore di ultima istanza di gas naturale, al fine di assicurare la continuità di approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi di gas all'anno che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, risultino sprovvisti di un soggetto venditore di gas;

Visto il decreto del Ministro della attività produttive 31 maggio 2004 con cui sono state individuale le imprese come fornitore di ultima istanza per ciascuna area di prelievo della Rete nazionale dei gasdotti;

Visto l'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce che gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, fra l'altro, la sicurezza dell'approvvigionamento e che tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e devono garantire alle società dell'Unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali;

Visto l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/55/CE, che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture, e in particolare possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas;

Visto l'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure appropriate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti domestici situati nel proprio territorio;

Viste le comunicazioni delle imprese di trasporto in data 12 settembre 2006, dalle quali risulta che per alcuni punti di riconsegna relativi a reti di distribuzione non era a quella data assicurato l'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, in quanto i relativi fornitori non hanno provveduto ad acquisire la necessaria capacità di trasporto;

Vista la deliberazione n. 199/2006 dell'Autorità con la quale è stata consentita, anche dopo la scadenza del termine dell'11 settembre 2006, la presentazione di richieste di capacità di trasporto ai punti di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione o con clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, per i quali le imprese di trasporto hanno segnalato in data 12 settembre 2006 che non è stata richiesta capacità di trasporto, ovvero per i quali la capacità richiesta risulti inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006;

Viste le comunicazioni in data 19 settembre 2006 con le quali la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero ha avviato una verifica sulla effettiva possibilità e disponibilità delle imprese a suo tempo individuate con il decreto ministeriale 31 maggio 2004 come fornitori di ultima istanza di gas naturale di svolgere tale funzione nella attuale situazione di approvvigionamento di gas naturale segnalata dalle imprese di trasporto;

Viste le comunicazioni delle imprese di trasporto effettuate in data 26 settembre 2006 ai sensi della deliberazione 14 settembre 2006, n. 199/2006 dell'Autorità, dalle quali risulta che per alcuni punti di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione o con clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 metri cubi all'anno non è stata richiesta capacità di trasporto, ovvero la capacità richiesta risulta inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006;

Considerato che sussiste la concreta possibilità che a decorrere dal 1° ottobre 2006 possa verificarsi una mancanza di continuità contrattuale delle forniture di gas ai clienti finali connessi ad alcune reti di distribuzione o con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno;

Considerato l'esito sostanzialmente negativo della verifica condotta dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero nei confronti dei fornitori di ultima istanza nominati con decreto ministeriale 31 maggio 2004, in quanto 16 dei 17 fornitori hanno dichiarato l'impossibilità di svolgere tale compito per la difficoltà di reperire ulteriori volumi di gas per il mercato civile, anche in considerazione dell'attuale livello dei prezzi del gas, nonché di avere un quadro definito dei volumi necessari, in considerazione dell'esistenza di numerosi punti di riconsegna condivisi con richieste parziali di capacità;

Ritenuto necessario adottare misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, nell'attesa che vengano individuate dall'Autorità, mediante procedure a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 46, della

legge n. 239/2004, una o più imprese di vendita del gas che provvedano a effettuare la fornitura di gas naturale ai clienti di cui sopra che risultino privi di un fornitore;

Considerato che ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 le misure transitorie di cui sopra devono essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte e devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno e che esse devono essere comunicate tempestivamente alla Commissione europea;

Ritenuto opportuno emanare indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, nonché alle imprese individuate ai sensi dello stesso comma;

Sentita l'Autorità in data 28 settembre 2006, anche ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 239/2004;

Decreta:

Art. 1.

Misure transitorie per assicurare l'approvvigionamento indiretto di gas naturale ai clienti finali

1. Le imprese di trasporto pubblicano con decorrenza immediata nei propri siti internet l'elenco dei punti di riconsegna interconnessi a reti di distribuzione o relativi a clienti finali con consumi, nell'anno termico 2005, inferiori a 200.000 metri cubi annui per i quali non è stata richiesta e conferita capacità di trasporto, ovvero la capacità richiesta risulta inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006, suddiviso per aree di prelievo.

2. In tutte le aree di prelievo di cui al comma 1, fino all'esito delle procedure a evidenza pubblica di cui all'art. 3, sono individuati come fornitore grossista di ultima istanza per ciascuna area di prelievo i soggetti che nell'anno termico 2005-2006 sono risultati titolari della maggiore capacità di trasporto complessiva ai punti di riconsegna della stessa area di prelievo.

3. L'impresa maggiore di trasporto pubblica l'elenco dei fornitori grossisti di cui al comma 2 nel proprio sito internet.

4. Le imprese di vendita titolari, direttamente o indirettamente, alla data del presente decreto, di contratti di vendita di gas naturale con clienti finali connessi a reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori nell'anno termico 2005-2006 a 200.000 metri cubi, o con clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui (di seguito: le imprese di vendita), entro quattro giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono richiedere ai fornitori grossisti di ultima istanza di cui al comma 2, per ciascuna delle aree di prelievo, la fornitura di gas naturale ai punti di riconsegna di cui al comma 1, limitatamente ai volumi di gas necessari a soddisfare il fabbisogno di detti clienti finali, per i quali le stesse imprese non dispongano di sufficienti volumi di gas alla data del presente decreto.

5. La richiesta di fornitura di cui al comma 4 elenca i codici dei punti di riconsegna di cui al comma 1, i volumi mensili complessivi da fornire presso gli stessi punti di riconsegna, nonché i relativi profili di prelievo.

6. Le imprese di vendita inviano copia della richiesta di cui al comma 4 al Ministero e all'Autorità, allegando una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il volume di gas naturale fornito nell'anno termico 2005-2006 ai clienti finali di cui al comma 4, il volume mensile da fornire agli stessi clienti in base ai contratti con essi sottoscritti per l'anno termico 2006-2007, e il volume di gas nella loro disponibilità relativo ai contratti di acquisto di gas sottoscritti alla data del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di svolgimento dell'attività del fornitore grossista di ultima istanza

1. I fornitori grossisti di ultima istanza, per ciascuna area di prelievo, sono tenuti transitoriamente ad approvvigionare di gas naturale presso i punti di riconsegna di cui all'art. 1, comma 1, le imprese di vendita del gas che ne facciano richiesta ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1, e limitatamente ai volumi indicati allo stesso comma, fino alla individuazione dei fornitori di ultima istanza di cui all'art. 3.

2. I fornitori grossisti di ultima istanza effettuano la fornitura di gas alle imprese di vendita di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite nella deliberazione n. 138/2003 dell'Autorità e successive modifiche e integrazioni.

3. I fornitori grossisti di ultima istanza hanno il diritto di sottoscrivere, per le forniture di cui al comma 1, contratti di trasporto per i relativi punti di riconsegna, per i corrispondenti punti di uscita della rete di trasporto, nonché per i punti di interconnessione con gli stoccaggi, con le stesse modalità applicabili nel caso di punti di riconsegna di nuova attivazione, e con decorrenza dal 1° ottobre 2006.

4. I fornitori grossisti di ultima istanza subentrano di diritto a decorrere dal 1° ottobre 2006 nei contratti sottoscritti dal precedente fornitore delle imprese di vendita di cui al comma 1 con le imprese di stoccaggio, per la quota relativa ai clienti finali ad esso trasferiti, avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti.

5. I precedenti fornitori delle imprese di vendita di cui al comma 1 sono tenuti a vendere i volumi di gas iniettati in stoccaggio in relazione ai clienti finali di cui all'art. 1, comma 4, per i quali non assicurano più indirettamente le forniture di gas naturale, esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/2005 dell'Autorità, e a offrirli prioritariamente ai fornitori grossisti di ultima istanza, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei clienti ai quali si riferiscono le richieste di fornitura di cui al comma 1.

6. L'Autorità, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, determina per i fornitori grossisti di ultima istanza:

a) tariffe di trasporto ridotte per le ulteriori capacità di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini dell'approvvigionamento di gas naturale per le forniture di cui al comma 1;

b) modalità per le verifiche dei costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio, anche di gas naturale liquefatto, eventualmente non coperti dalle corrispondenti componenti previste nella deliberazione n. 138/2003 dell'Autorità e successive modifiche e integrazioni, riferiti esclusivamente alle forniture aggiuntive necessarie per soddisfare alle richieste di cui al comma 1, nonché le modalità di copertura dei relativi oneri;

c) corrispettivi non penalizzanti per l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006-2007, in relazione alle forniture di cui al comma 1.

7. Alle ulteriori capacità di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini del presente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle sviluppo economico del 4 agosto 2006.

Art. 3.

Indirizzi all'Autorità per l'effettuazione delle procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza

1. Nell'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, sono adottati i seguenti criteri:

a) individuazione del fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo, al fine della riduzione del numero dei soggetti al quali affidare tale compito, indicando, in prima applicazione del presente decreto, i volumi complessivi per ciascuna area di prelievo risultanti dalle richieste di cui all'art. 2, comma 1;

b) indizione di una gara aperta alle imprese di vendita operanti nel mercato interno europeo, a condizioni di reciprocità ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 164/2000;

c) dimostrazione della disponibilità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 milioni di metri cubi annui;

d) ammissione alla selezione solo dei soggetti che forniscono alla data del presente decreto a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo almeno 200 milioni di metri cubi di gas naturale;

e) adozione di una procedura di selezione mediante offerte in termini di variazioni rispetto al costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 52/1999 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono avviate entro un termine non superiore a quaranta giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In prima applicazione del presente decreto, i fornitori di ultima istanza individuati mediante le procedure di cui al presente articolo cessano tali funzioni al 30 settembre 2007. Con le stesse procedure si provvede a individuare i fornitori di ultima istanza per i successivi anni termici.

4. L'Autorità pubblica nel proprio sito internet i riferimenti dei soggetti come fornitore di ultima istanza individuati mediante le procedure di cui al comma 1, e le date di decorrenza dello svolgimento delle relative funzioni.

Art. 4.

Modalità per lo svolgimento delle funzioni di fornitore di ultima istanza

1. In prima applicazione del presente decreto, i soggetti individuati ai sensi delle procedure di cui all'art. 3 subentrano alle imprese di vendita di cui all'art. 1, comma 4, nella fornitura di gas naturale ai clienti finali di cui allo stesso comma 4, salvo i casi di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità stabilite all'art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 12 febbraio 2004, in quanto applicabili.

2. È fatta salva la facoltà, per i clienti finali approvvigionati di gas naturale del fornitore di ultima istanza, di stabilire, con preavviso di almeno trenta giorni, un contratto di fornitura con un altro soggetto venditore autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000. Il subentro del nuovo fornitore al fornitore di ultima istanza avviene secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/2004 e successive modifiche e integrazioni.

3. È fatta salva la facoltà, fino alla data di cui all'art. 3, comma 4, per le imprese di vendita approvvigionate di gas naturale da parte del fornitore grossista di ultima istanza, di stabilire, con preavviso di almeno trenta giorni, un contratto di fornitura con altro soggetto, in grado di effettuare la fornitura richiesta. Il subentro del nuovo fornitore al fornitore grossista di ultima istanza avviene secondo le modalità previste dai Codici di rete per l'attività di trasporto.

4. I fornitori di ultima istanza, nel corso della durata del loro incarico, sono tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, a fornire gas naturale alle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, ai clienti finali connessi a reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori, nell'anno termico precedente, a 200.000 metri cubi, o con clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui che, anche temporaneamente, siano privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

5. I fornitori di ultima istanza sono tenuti a prestare garanzie bancarie in caso di mancato assolvimento dell'incarico, o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni del presente decreto, in misura e modalità stabilite dall'Autorità.

6. I soggetti individuati come fornitori di ultima istanza sono tenuti a chiedere al Ministero l'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 164/2000, ove non ne siano già in possesso all'atto della partecipazione alla procedura di cui all'art. 3.

7. I fornitori di ultima istanza sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero e all'Autorità qualunque motivo intervenuto di forza maggiore che possa non consentire lo svolgimento dell'incarico di fornitore di ultima istanza. In ogni caso rimangono responsabili dello svolgimento di tale compito fino alla conclusione dello svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica, ove necessario.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Con successivo decreto sono stabilite le modalità per la individuazione e lo svolgimento delle attività di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004.

2. Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09179

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 settembre 2006.

Modifica al decreto ministeriale del 7 agosto 2006, recante disposizioni per il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'esecuzione di controlli, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/1989 di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 4045/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1996 recante istituzione del Servizio specifico per l'espletamento dei controlli sulle restituzioni alle esportazioni e sugli interventi di mercato, attribuiti rispettivamente al Ministero delle Finanze ed al Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, in attuazione dell'art. 11 del regolamento (CEE) n. 4045/1989;

Visto il decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art. 10, cha ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81 ed in particolare l'art. 4, comma 4, cha ha demandato al Corpo forestale dello Stato ed all'ispettorato centrale repressione frodi l'esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/1989;

Visto il decreto ministeriale deI 23 marzo 2006 recante modalità operate per t'esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/1989, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81;

Visto il decreto ministeriale n. 1069 del 7 agosto 2006 recante disposizioni per il trasferimento all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) dell'esecuzione di controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/1989 di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2006, al registro n. 4 al foglio 114, con il quale sono stati assegnati all'AGEA i controlli di competenza dell'ispettorato centrale respressione frodi a decorrere dal 1° novembre 2006;

Considerata l'opportunità di assicurare, nelle more dell'individuazione di altro organismo, il completamento dei programmi di controllo già assegnati all'Ispettorato centrale repressione frodi dalla direzione generale delle politiche agricole con nota n. L/FEOGA 367 del 4 maggio 2006;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il citato decreto ministeriale n. 1069 del 7 agosto 2006;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo unico, primo comma del decreto ministeriale n. 1069 del 7 agosto 2006 è cosi modificato:

«1. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da effettuarsi ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/1989, di pertinenza dell'ispettorato centrale repressione frodi sono svolti, a partire 1° luglio 2007, dall'Agenzia per le erogazioni agricoltura (AGEA). L'ispettorato centrale repressione frodi continuerà a svolgere la parte dei controlli ad esso assegnata fino al 30 giugno 2007».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 179

06A09252

DECRETO 4 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2003, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, con sede in Trapani, corso Italia n. 30, è stata designata quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 10 giugno 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto il decreto 9 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 giugno 2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 giugno 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, con sede in Trapani, corso Italia n. 30, con decreto 10 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria, registrata con Regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera stessa.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 giugno 2003.

Roma, 4 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09134

DECRETO 4 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo Check Fruit Srl ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Ficodindia dell'Etna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Ficodindia dell'Etna;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con il quale l'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Ficodindia dell'Etna;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Euroagrumi di Biancavilla (Catania), pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Ficodindia dell'Etna anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 16 ottobre 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo Check Fruit Srl oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24 con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Ficodindia dell'Etna registrata con il regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto 2003 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09158

DECRETO 4 ottobre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio Istituto Abruzzese per la Qualità - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003, con il laboratorio Istituto Abruzzese per la Qualità - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 settembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Istituto Abruzzese per la Qualità - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 14
Anidride solforosa	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 25
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 9
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4
Massa volumica a 20°	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 1
pH	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 5

06A09159

DECRETO 4 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1665/2003 del 22 settembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con il quale l'organismo IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Agrumicoltori Tarantini con nota del 25 settembre ha comunicato che il consiglio di amministrazione non ha ancora provveduto alla conferma di IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, né all'eventuale scelta del nuovo ente quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 16 ottobre 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo IS.ME. CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto registrata con il regolamento (CE) n. 1665/2003 del 22 settembre 2003 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2006

Il direttore generale: La Torre

06A09160

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 settembre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Trompedeller Annuska, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repub-

blica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. I titoli di formazione così composti: diploma di istruzione superiore: Magistra der Philosophie - indirizzo storia ed educazione civica, rilasciato il 24 gennaio 2003 dall'Università di Innsbruck; titolo di abilitazione all'insegnamento: Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums storia e tedesco, rilasciata il 6 luglio 2006; posseduto da Trompedeller Annuska, nata a Bolzano, il 4 ottobre 1976, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A - Tedesco, storia, ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 settembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09232

ORDINANZA 31 luglio 2006.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2006/2007. (Ordinanza n. 58).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rimane assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza relativa:

alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Tenuto conto che l'eventuale adattamento al calendario scolastico da parte delle istituzioni scolastiche è regolamentato dal comma 3° del succitato art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo o di quello destinato alle singole discipline ed attività, dal disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2006/2007;

Acquisito il parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 20 luglio 2006;

Ordina:

Art. 1.

Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2006/2007 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2007.

Art. 2.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1º novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre Natale;

il 26 dicembre;

il 1º gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1º maggio, festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

Art. 3.

Sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1º grado, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico.

Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio.

Relativamente al conseguimento dei diplomi di qualifica professionale e di maestro d'arte, l'individuazione del momento in cui collocare, nel corso dell'anno, tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie.

Si fa riserva di successive disposizioni per l'istruzione secondaria di primo grado, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, lettera *c)* della legge 28 marzo 2003, n. 53.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 370

06A09256

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 settembre 2006.

Modifica del decreto 1º agosto 2005, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 13 aprile 2005, ed in particolare il progetto n. 1433 presentato dal CRS4 S.c.r.l. - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna, dal Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l., dall'Università degli studi di Cagliari e dalla Nice S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1770 del 1° agosto 2005, con il quale il progetto n. 1433 presentato dal CRS4 S.c.r.l. - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna, dal Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l., dall'Università degli studi di Cagliari e dalla Nice S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Vista la nota del 26 gennaio 2006, con la quale il Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l. ha comunicato che l'assemblea dei soci nella riunione del 21 novembre 2005, ha deliberato la messa in liquidazione del Consorzio;

Vista la nota del 27 gennaio 2006, pervenuta in data 2 febbraio 2006 prot. n. 1833, con la quale il CRS4 S.r.l. a socio unico - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna ha espresso la volontà di assumere la quota parte del Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l. nel progetto oltre quella a proprio carico prevista dal capitolato tecnico;

Vista la nota dell'8 maggio 2006 pervenuta in data 16 maggio 2006 prot. n. 7098, con la quale l'esperto scientifico ha valutato la rimodulazione del progetto a seguito della messa in liquidazione del Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l. e alla conseguente uscita dalla compagine dei proponenti iniziali;

Vista la nota del 20 giugno 2006 pervenuta in data 27 giugno 2006 prot. n. 9418, con la quale l'istituto convenzionato ha valutato quanto sopra esposto;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 26 luglio 2006, ed in particolare il progetto n. 1433 presentato dal CRS4 S.r.l. a socio unico - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna, dal Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l., dall'Università degli studi di Cagliari e dalla Nice S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole al subentro del CRS4 S.r.l. a socio unico - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna nelle attività di competenza del Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l. e alla variazione della forma giuridica del CRS4 da S.c.r.l. a S.r.l. a socio unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1770 del 1° agosto 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1433 presentato dal CRS4 S.r.l. a socio unico - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna, dal Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l., dall'Università degli studi di Cagliari e dalla Nice S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1770 del 1° agosto 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1770 del 1° agosto 2005, per effetto del presente decreto è ridotto di € 567.225,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di € 1.448.112,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1433 del 19/02/2003 Comitato del 26/07/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Gestore di Risorse conDivise per Analisi di dati e Applicazioni Ambientali (GRIDA3)

Inizio: 01/07/2006

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CRS4 SRL A SOCIO UNICO - CENTRO DI RICERCA SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA
CAGLIARI (CA)

NICE S.R.L.
Camerano Casasco (AT)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Cagliari (CA)

- Costo Totale ammesso Euro 4.084.100,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.427.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.657.100,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.427.000,00	€ 1.657.100,00	€ 4.084.100,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.427.000,00	€ 1.657.100,00	€ 4.084.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.751.100,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.744.572,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A09255

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Macugen» (pegaptanib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C/N.104/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Macugen» (pegaptanib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 31 gennaio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/05/325/001 0,3 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita. Titolare A.I.C.: Pfizer Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive

di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 20 luglio 2006;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Macugen» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale MACUGEN pegaptanib nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 0,3 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 037017011/E (in base 10), 139PFM (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Macugen» è indicato per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Macugen» pegaptanib è classificata come segue:

confezione: 0,3 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 037017011/E (in base 10), 139PFM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C» per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A09262

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2006.

Modalità di esecuzione delle visure catastali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 65 - del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 27 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'art. 7, commi 21 e 22;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 22, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali;

Dispone:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) Atti catastali: l'insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano;

b) Elaborati catastali: planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico;

c) Visure: le consultazioni degli atti e degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa.

Art. 2.
Disposizioni generali

1. Le visure rilasciate dall'Agenzia del territorio costituiscono l'informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono attestazione di conformità e non costituiscono certificazione.

2. Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell'Agenzia del territorio o su supporto cartaceo.

3. La visura degli atti e degli elaborati catastali di cui al comma 2 è consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4.

4. La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.

5. La visura degli atti e degli elaborati presenti nel sistema informativo è eseguita con modalità informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.

6. La visura degli atti ed elaborati disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo è consentita a vista, con facoltà di estrarne brevi note ed appunti.

7. L'utilizzo delle informazioni acquisite è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3.
Servizi di visura

1. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure:

per soggetto;

attuale per immobile;

storica per immobile;

elenco immobili;

porzione della mappa;

planimetrie delle unità immobiliari urbane ed elaborati planimetrici degli immobili;

libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico;

monografie dei punti fiduciali;

elenchi delle coordinate dei punti fiduciali.

2. Sono consultabili a vista:

gli atti catastali su supporto cartaceo;

gli atti di aggiornamento geometrico;

le monografie dei punti trigonometrici catastali;

gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.

Art. 4.
Richiesta del servizio

1. Per accedere al servizio di visura presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio l'utente deve presentare apposita richiesta su modello conforme all'allegato schema.

2. La richiesta, firmata per esteso, deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente ed il relativo codice fiscale.

Art. 5.
Modalità di erogazione del servizio

1. L'erogazione dei servizi di visura avviene in ragione delle risorse disponibili, dei soggetti richiedenti, del numero delle richieste e della loro tipologia.

2. Con successive disposizioni dell'Agenzia del territorio potranno essere stabiliti i limiti per le visure effettuabili a fronte di ciascuna richiesta e per ciascuna tipologia di consultazione, allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio.

3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento, i direttori degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, tenuto conto della sostenibilità delle richieste e dell'adeguatezza delle risorse disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a definire il numero massimo di visure per singolo turno dell'utente allo sportello, volte a garantire in sede locale la migliore erogazione dei servizi. Le misure adottate saranno portate a conoscenza dell'utenza con idonee forme di pubblicità.

Art. 6.
Disposizioni finali

1. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio saranno emanate specifiche disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle visure catastali effettuate per via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 ottobre 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

MODULARIO
T CATASTO

Mod. visura

agenzia del Territorio	UFFICIO PROVINCIALE DI .... RICHIESTA DI VISURA CATASTALE	DATA
		NUMERO

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE(*)

COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE			
RESIDENZA (INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)	CAP	COMUNE	PR.

Visura da sistema informativo (con rilascio di stampa):	Numero
1 per soggetto	
2 attuale per immobile	
3 storica per immobile	
4 elenco immobili	
5 porzione della mappa	
6 planimetria	
7 elaborato planimetrico	
8 libretto delle misure di atto di aggiornamento geometrico	
9 monografia di punto fiduciale	
10 elenco coordinate di punti fiduciali	

Consultazione a vista:	Tipo	Numero
11 atto catastale su supporto cartaceo		
12 atto di aggiornamento geometrico		
13 monografia di punto trigonometrico catastale		
14 elaborato catastale nn. 6, 7 e 9, qualora esclusivamente su supporto cartaceo		

Dati da fornire per la ricerca:

Per soggetto (generalità/denominazione ovvero codice fiscale):
-
-
-
-
-
Per immobile (identificativi, ovvero indirizzo):
-
-
-
-
-

IL RICHIEDENTE (*)

FIRMA (PER ESTESO E LEGGIBILE)

(*) Si informa il Richiedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia del Territorio, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l'evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

06A09254

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2006.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Provvedimento n. 2465).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visti l'art. 2, comma 2, l'art. 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili, nonché i principi di cui ai capi I, II, e III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera assunta dal consiglio in data 3 maggio 2006, con la quale è stato adottato il regolamento n. 2 del 9 maggio 2006, recante attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare la parte generale e la tabella allegata di tale regolamento alla luce di nuove esigenze di carattere organizzativo;

Vista la delibera assunta dal consiglio in data 28 settembre 2006, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006, recante attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP;

ADOTTA

le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 1.

Modifiche alla parte generale del regolamento

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«La data di ricevimento è quella del timbro di arrivo presso l'Autorità».

2. Al primo periodo dell'art. 3, comma 3, le parole «viene data» sono sostituite da «il responsabile del procedimento ne dà».

3. Al primo periodo dell'art. 3, comma 3, dopo le parole «con tempestività» è aggiunto «e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa».

4. All'ultimo periodo dell'art. 4, comma 2, dopo le parole «atto propulsivo stesso» è aggiunto il seguente periodo:

«La data di ricevimento è quella del timbro di arrivo presso l'Autorità».

5. Al primo periodo dell'art. 6, comma 1, dopo le parole «il responsabile del procedimento dà comunicazione» è aggiunto «con tempestività e comunque non oltre venti giorni dalla data di cui agli articoli 3, comma 1, e 4».

6. All'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

«4. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 1 o dell'art. 3 comma 3, il termine dell'avvio del procedimento decorre dalla data di cui agli articoli 3, comma 1, e 4».

Art. 2.

Modifiche alla tabella allegata al regolamento

1. Alla sezione I della tabella allegata al regolamento (procedimenti di vigilanza ad iniziativa di parte), lettera A (vigilanza sulle imprese) - procedimenti, sono inseriti i seguenti procedimenti:

N.	Procedimento	Norma di riferimento	Unità organizzativa	Termine
46	Approvazione della fusione tra gestioni separate o tra fondi interni	Art. 33, circolare ISVAP n. 551/05	Servizio vigilanza I o II	60 gg.
47	Affidamento in outsourcing dell'attività di revisione interna	Art. 12. 2. 1, Circolare ISVAP n. 577/05	Servizio vigilanza I o II	60 gg.

2. Alla sezione I della tabella allegata al regolamento (procedimenti di vigilanza ad iniziativa di parte), lettera B (vigilanza sugli intermediari assicurativi e riassidurativi e sui periti assicurativi) sono inserite le seguenti modifiche:

al punto n. 1 (iscrizione e reiscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) il termine del procedimento di centottanta giorni, è sostituito da quello di «novanta giorni»;

al punto n. 5 (iscrizione e reiscrizione nel ruolo dei periti assicurativi), il termine del procedimento di centottanta giorni, è sostituito da quello di «novanta giorni».

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP nonché reso disponibile sul sito Internet dell'Autorità, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A09257

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2006, concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture on. dott. Angelo Capodicasa, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2006, pubblicato a pagina 12 della *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2006, relativo all'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture on. dott. Angelo Capodicasa, va integrato con il sottoriportato allegato, recante la delega di funzioni al predetto Sottosegretario.

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLE INFRASTUTTURE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedinienti di decisione e di controllo;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante norme di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attriibuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 4, di istituzione del Ministero delle infrastrutture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006 di nomina dell'on. dott. Antonio Di Pietro a Ministro delle infrastrutture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2006 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del predetto decreto-legge n. 181 del 2006, con il quale si è proceduto, tra l'altro, alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero delle infrastrutture, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del medesimo dicastero e del suo Ministro;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on.le Angelo Capodicasa è delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico, nell'ambito delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero, in relazione alle seguenti materie:

a) regolazione giuridica dei lavori pubblici, ivi compresi gli aspetti di qualificazione degli esecutori e della normativa tecnica;

b) insieme delle questioni concernenti il personale dipendente del Ministero delle infrastrutture, ivi comprese quelle riguardanti i benefici aggiuntivi, e gestione di tutti i relativi rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle competenze individuate dall'art. 1, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, l'on.le Angelo Capodicasa è delegato alla firma degli atti e ai rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi di competenza del Ministro e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Art. 3.

1. Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 1 º giugno 2006

Il Ministro: DI PIETRO

06A009331

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica».

Il decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2006.

06A009374

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Prime Revisioni di Cilea Eustachio & C. S.a.s.» (ora «Pro.S.In (Promozione e Sviluppo Industriale) di Passatello Leonardo & C. S.a.s.»), in Bagheria.

Con decreto direttoriale 4 ottobre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 7 giugno 1995, modificato in data 3 giugno 1996, alla società «Prime Revisioni di Cilea Eustachio & C. S.a.s.», (ora «Pro.S.In (Promozione e Sviluppo Industriale) di Passatello Leonardo & C. S.a.s.»), con sede legale in Bagheria (Palermo), iscritta nel registro delle imprese di Palermo, numero di iscrizione e codice fiscale n. 04153440823, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di variazione dell'oggetto sociale, con l'esclusione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, nonché dello scioglimento anticipato senza liquidazione.

06A09178

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tralisen»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1055 del 29 settembre 2006

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia (Potenza) Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Medicinale: TRALISEN.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione A.I.C/N n. 798 del 4 luglio 2006, concernente l'autorizzazione del medicinale «Tralisen», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 2006, è apportata la seguente modifica: a pag. 27, seconda colonna, i paragrafi «Eccipienti e componenti della ricopertura» sono rettificati:

da:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; Idrossipropilcellulosa 1,2320 mg; Sodio amido glicolato 1,5 mg; Magnesio stearato 1,5 mg

Titanio biossido (E 171) 0,070 mg; Ipromellosa E3 1,232 mg; Ipromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 0,041 mg

a:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; Idrossipropilcellulosa 9 mg; Sodio amido glicolato 18,75 mg; Magnesio stearato 1,5 mg

Titanio biossido (E 171) 1,290 mg; Ipromellosa E3 1,232 mg; Ipromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 - 0,041 mg

relativamente alla confezione sottoindicata: A.I.C. n. 036804019 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina FG»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1056 del 29 settembre 2006

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza) Italia, codice fiscale 01444240764.

Medicinale: SERTRALINA FG.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione A.I.C/N n. 795 del 4 luglio 2006, concernente l'autorizzazione del medicinale «Sertralina FG», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 2006 è apportata la seguente modifica:

a pag.25, II colonna, i paragrafi «Eccipienti e componenti della ricopertura» sono rettificati:

da:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; ldrossipropilcellulosa 1,2320 mg; Sodio amido glicolato 1,5 mg; Magnesio stearato 1,5 mg;

Titanio biossido (E 171) 0,070 mg; Ipromellosa E3 1,232 mg; Ipromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 0,041 mg

a:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; Idrossipropilcellulosa 9 mg; Sodio amido glicolato 18,75 mg; Magnesio stearato 1,5 mg;

Titanio biossido (E 171) 1,290 mg; Ipromellosa E3 1,232 mg; Ipromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 0,041 mg

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 036805012 - « 50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina IG Farmaceutici».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1057 del 29 settembre 2006

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Medicinale: SERTRALINA IG FARMACEUTICI.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione n. 796 del 4 luglio 2006, concernente l'Autorizzazione del medicinale «Sertralina IG Farmaceutici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 2006, è apportata la seguente modifica:

a pag. 26, II colonna, i paragrafi «Eccipienti e componenti della ricopertura» sono rettificati:

da:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; Idrossipropilcellulosa 1,2320 mg; Sodio amido glicolato 1,5 mg; Magnesio stearato 1,5 mg;

Titanio biossido (E 171) 0,070 mg; Ipromellosa E3 1,232 mg; Ipromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 0,041 mg

a:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; Idrossipropilcellulosa 9 mg; Sodio amido glicolato 18,75 mg; Magnesio stearato 1,5 mg;

Titanio biossido (E 171) 1,290 mg; lpromellosa E3 1,232 mg; lpromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 0,041 mg;

Relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 036803017 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Ipso - Pharma».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1058 del 29 settembre 2006

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale 01256840768.

Medicinale: SERTRALINA IPSO-PHARMA.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione A.I.C/N n. 794 del 4 luglio 2006, concernente l'Autorizzazione del medicinale «Sertralina Ipso Pharma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 169 del 22 luglio 2006, è apportata la seguente modifica:

a pag. 25, I colonna, i paragrafi «Eccipienti e componenti della ricopertura» sono rettificati:

da:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; Idrossipropilcellulosa 1,2320 mg; Sodio amido glicolato 1,5 mg; Magnesio stearato 1,5 mg;

Titanio biossido (E 171) 0,070 mg; Ipromellosa E3 1,232 mg; Ipromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 0,041 mg

a:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; Idrossipropilcellulosa 9 mg; Sodio amido glicolato 18,75 mg; Magnesio stearato 1,5 mg;

Titanio biossido (E 171) 1,290 mg, Ipromellosa E3 1,232 mg; Ipromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 0,041 mg

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 036806014 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Pharmeg».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1059 del 29 settembre 2006

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34, - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01572000766.

Medicinale: SERTRALINA PHARMEG.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione n. 797 del 4 luglio 2006, concernente l'autorizzazione del medicinale «Sertralina Pharmeg», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 169 del 22 luglio 2006, è apportata la seguente modifica: a pag. 27, prima colonna, i paragrafi «Eccipienti e componenti della ricopertura» sono rettificati:

da:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; Idrossipropilcellulosa 1,2320 mg; Sodio amido glicolato 1,5 mg; Magnesio stearato 1,5 mg;

Titanio biossido (E 171) 0,070 mg; Ipromellosa E3 1,232 mg; Ipromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 0,041 mg

a:

Calcio idrogenofosfato 19,5 mg; Cellulosa microcristallina 45,3 mg; Idrossipropilcellulosa 9 mg; Sodio amido glicolato 18,75 mg; Magnesio stearato 1,5 mg

Titanio biossido (E 171) 1,290 mg; Ipromellosa E3 1,232 mg; Ipromellosa E5 1,573 mg; Macrogol 400 0,347 mg; Macrogol 6000 0,017 mg; Polisorbato 80 0,041 mg

relativamente alla confezione sottoindicata: A.I.C. n. 036807016 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gliclazide Edmond Pharma».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1060 del 29 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Edmond Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 00804270155) con sede legale e domicilio fiscale in via G. B. Grassi, 15, 20157 - Milano.

Medicinale GLICLAZIDE EDMOND PHARMA.

Confezione: A.I.C. n. 034257016 - «80 mg compresse» 40 compresse.

È ora trasferita alla società: Dorom S.r.l. (codice fiscale n. 09300200152) con sede legale e domicilio fiscale in viale G. Richard, 7, 20143 - Milano.

Con conseguente modifica della denominazione del medicinale in «Gliclazide Dorom».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Allen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1061 del 29 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allen S.p.a. (codice fiscale 03334120239) con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2 - 37135 Verona.

Medicinale: ACICLOVIR ALLEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 032927016 - «250 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 flaconcini (sospesa);

A.I.C. n. 032927028 - «200 mg compresse» 25 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032927030 - «400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 032927042 - «800 mg compresse» 25 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032927055 - 35 cpr 800 mg;

A.I.C. n. 032927067 - «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032927079 - «5% crema» 1 tubo 3 g;

A.I.C. n. 032927081 - «5% crema» 1 tubo 10 g;

A.I.C. n. 032927093 - «3% unguento oftalmico» 1 tubo 4,5 g (sospesa).

È ora trasferita alla società: Ranbaxy italia S.p.a. (codice fiscale 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Con conseguente modifica della denominazione del medicinale in «Aciclovir Ranbaxy».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico Brunifarma».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1062 del 29 settebre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.r.l. (codice fiscale 04874220827) con sede legale e domicilio fiscale in via Maestra La Barbera, 18, 90017 - Santa Flavia (Palermo).

Medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO BRUNIFARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037034016 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 037034028 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Ranbaxy italia S.p.a. (codice fiscale 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Con conseguente modifica della denominazione del medicinale in «Amoxicillina e Acido Clavulanico Ranbaxy».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09245

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparven»

Con la determinazione n. aR.M.906/D94 del 18 settembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pantafarm S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

EPARVEN:

«5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 033374012;

«12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 033374024;

«5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033374036;

«20000 U.I./4 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033374051.

06A09259

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tagamet».

Con la determinazione n. aR.M.954/D95 del 20 settembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta GlaxoSmithKline S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

TAGAMET:

«200 mg/2 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 2 ml - A.I.C. n. 023572023;

«800» 30 bustine 800 mg - A.I.C. n. 023572136.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il trecentosessantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

06A09258

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wellferon»

Con la determinazione n. aR.M.954/D96 del 20 settembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta The Wellcome Foundation LTD (rappresentata in Italia dalla ditta GlaxoSmithKline S.p.a.) l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

WELLFERON:

soluzione iniettabile sc 1 flac. 1 ml 3.000.000 UI - A.I.C. n. 026705018;

soluzione iniettabile sc flac. 1 ml 10.000.000 UI - A.I.C. n. 026705020;

soluzione iniettabile flaconcino 1 ml 5.000.000 UI - A.I.C. n. 026705032.

06A09261

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.954/D97 del 20 settembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxo Allen S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

HIZOLLIN:

BB aerosol 120 dosi 25 mcg - A.I.C. n. 028669012;

«Mite» aerosol 120 dosi 50 mcg - A.I.C: n. 028669024;

aerosol 60 dosi 125 mcg - A.I.C. n. 028669036;

«Forte» aerosol 60 dosi 250 mcg - A.I.C. n. 028669048;

BB 15 rotadisk 4 dosi 50 mcg - A.I.C. n. 028669051;

polv. 15 rotadisk 4 dosi 100 mcg - A.I.C. n. 028669063;

polv. 7 rotadisk 4 dosi 250 mcg - A.I.C. n. 028669075;

polv. 7 rotadisk 4 dosi 500 mcg - A.I.C. n. 028669087;

SUMADOL:

«6 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 027977091;

«100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C. n. 027977103;

«6 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite con autoiniettore penkit - A.I.C. n. 027977115;

RANIBLOC:

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale - A.I.C. n. 025490032;

«300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 025490044;

«150 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml - A.I.C. n. 025490069;

«150 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 025490071;

«300 mg compresse effervescenti» 10 compresse - A.I.C. n. 025490095;

«300 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 025490107;

«150 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 025490119;

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse - A.I.C. n. 025490158;

«150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse - A.I.C. n. 025490160;

«300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 025490172;

«300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse - A.I.C. n. 025490184;

ZINOCEP:

«250 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 250 mg + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 033896010;

«500 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 033896022;

«750 mg/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 750 mg + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 033896034;

«750 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 750 mg con dispositivo monovial - A.I.C. n. 033896073;

«1,5 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 1,5 g con dispositivo monovial - A.I.C. n. 033896085;

ZOREF:

«125 mg compresse rivestite» 12 compresse - A.I.C. n. 026917017;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml - A.I.C. n. 026917082;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 026917094.

06A09260

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Les Travailleurs Scrl», in Fenis, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2804, in data 29 settembre 2006, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Les Travailleurs Scrl», in liquidazione, con sede legale in Fenis, loc. Chez Sapin 3, costituita con atto a rogito del notaio Marco Princivalle, in data 26 ottobre 1998, iscritta al n. 00659500078 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Andrea Distrotti di Aosta.

06A09225

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-243) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.